Relazione illustrativa del Consiglio Direttivo ex artt. 42 e 2500 sexies c.c.

sulla trasformazione dell'Associazione Dolomiti Emergency Onlus in FONDAZIONE ETS

(Delibera del Consiglio Direttivo del 10.12.2025)

Carissimi Associati,

la presente relazione, redatta ai sensi delle disposizioni sopra citate, è volta ad illustrare le motivazioni e gli effetti della proposta di trasformazione di Dolomiti Emergency Onlus, attualmente associazione non riconosciuta, in fondazione di partecipazione.

La proposta di trasformazione, unitamente alle conseguenti modifiche statutarie, sarà sottoposta al voto degli associati nel corso di un'apposita Assemblea Straordinaria che verrà convocata per il giorno 15 gennaio 2026.

La disciplina della trasformazione, contenuta nell'art. 42 c.c. e nelle norme regolatrici delle operazioni straordinarie nelle società, da quest'ultimo richiamate, richiede che l'atto di trasformazione – costituito nel caso di specie dal verbale dell'Assemblea Straordinaria di cui poco sopra - abbia la forma dell'atto pubblico. La suddetta Assemblea Straordinaria si svolgerà, pertanto, alla presenza del notaio incaricato e assumerà la relativa delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti, come previsto dall'attuale Statuto per le modifiche statutarie. È ammesso il voto per delega, nel limite di uno per ciascun associato.

Al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni pubblicitarie di cui alle norme sopra riferite, la presente relazione viene messa a disposizione degli Associati mediante deposito presso la sede di Dolomiti Emergency Onlus a Belluno, Piazzale della Resistenza n. 3, nel rispetto del termine previsto dall'art. 2500 sexies comma 2 c.c. Ne cureremo, inoltre, la pubblicazione sul sito, unitamente alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria, affinchè possa essere agevolmente reperibile per tutti gli interessati.

Contestualmente, unitamente al Collegio dei Revisori e al dottore commercialista incaricato dott. Paolo de Biasio, stiamo predisponendo la relazione e la perizia sulla situazione patrimoniale (di cui comunque faremo breve cenno anche in questa sede), che accompagnerà la delibera di trasformazione, in linea con quanto richiesto dalla normativa di riferimento.

***

1. Motivazioni della proposta.

La riforma del Terzo Settore, culminata con l'adozione del D. Lgs. 117/2017 (il cd Codice del Terzo Settore o di seguito anche CTS), ha portato ad una profonda revisione e ad una necessaria riorganizzazione della precedente disciplina civilistica e fiscale degli enti non profit.

Le esigenze di trasparenza, particolarmente sentite con riferimento agli aspetti amministrativi e patrimoniali di queste organizzazioni, hanno trovato espressione nell'istituzione, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (il cd RUNTS), il cui funzionamento, operativamente gestito su base territoriale e con modalità telematiche, è disciplinato dal Titolo VI (artt. 45–54) del Codice del Terzo settore.

La proposta di trasformare Dolomiti Emergency Onlus in Fondazione è frutto di molteplici considerazioni.

Innanzitutto, la nostra Associazione ha la necessità, determinata dalla novella legislativa di cui abbiamo fatto cenno poco sopra, di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore per poter continuare ad operare efficacemente, beneficiando – parallelamente – delle agevolazioni di natura fiscale di cui sinora ha sempre potuto godere.

E' d'obbligo ricordare, a tale proposito, che il Codice del Terzo settore ha stabilito l'abrogazione, a partire dal 1° gennaio 2026, della qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, introdotta nel lontano 1997 soprattutto per identificare l'assoggettamento, degli enti dotati dei requisiti richiesti dalla legge, ad un determinato regime fiscale di favore.

Entro il 31 marzo prossimo, quindi, anche Dolomiti Emergency Onlus è chiamata a compiere una scelta tra tre possibili scenari: diventare un ente del Terzo Settore, continuare ad operare con la vesta attuale, perdendo i benefici fiscali, oppure rassegnarsi all'estinzione, con devoluzione del patrimonio ad un altro ETS.

A ciò si è aggiunta anche la considerazione, di non minor rilievo, riguardante l'opportunità di giungere all'acquisizione della personalità giuridica e della conseguente autonomia patrimoniale perfetta. Allo stato attuale, infatti, il patrimonio dell'ente non è separato da quello degli amministratori, che potrebbero essere chiamati a rispondere delle eventuali obbligazioni dell'associazione con i propri beni personali. E' agevole comprendere quanto sia diventata urgente questa determinazione, a fronte del crescente patrimonio e di una progettualità che auspichiamo essere sempre più ampia, ma che – per converso – si appresta ad essere ancora più complessa e bisognosa di tutela e attenzione.

Dopo un attento studio delle peculiarità dell'Associazione, guidato con sapienza dal consulente dott. Carlo Mazzini, al quale va il nostro ringraziamento per l'aiuto e la proficua collaborazione, il Consiglio Direttivo ha deciso, cogliendo l'opportunità creata dalla modifica statutaria imposta dalla nuova normativa, di prendere in considerazione una variazione più sostanziale, risultando evidente che la struttura più idonea per il perseguimento delle nostre finalità sia quella classificata dal modello di tipo "fondativo" più che da quello di tipo "associativo".

Se, infatti, l'associazione si definisce come un gruppo di soggetti uniti nel perseguimento di uno scopo comune mediante lo svolgimento di determinate attività, con un'evidente prevalenza della componente personale, l'anima della fondazione, pure caratterizzata dall'assenza di scopo di lucro, si identifica – invece – con il patrimonio da cui è costituita.

A ben vedere, Dolomiti Emergency Onlus, pur avendo una struttura (organizzata, ma numericamente contenuta) di persone che – operando in qualità di volontari – portano avanti alcune progettualità di carattere continuativo, non è contraddistinta da una forte componente personalistica, ma si concentra, di fatto, sul perseguimento dei propri scopi mediante il reinvestimento degli utili.

Ciò diventa ancora più evidente in occasione della convocazione dell'ordinaria assemblea annuale o - come è accaduto quest'anno – di eventuali assemblee

straordinarie: si tratta dell'essenziale momento in cui gli associati sono chiamati a contribuire alla vita associativa assumendo le decisioni più importanti, ma la presenza, di norma, è infinitesimale rispetto alla totalità dei membri, ammontanti, ad oggi, a circa ventimila. Non possiamo non vedere il rischio, nel caso in cui fosse necessario assumere delibere per cui lo statuto prevede un quorum costitutivo, di una pericolosa paralisi decisionale.

Peraltro, sempre con riferimento a quanto sin qui esposto, riteniamo sia possibile, anche alla luce dell'esperienza del dott. Mazzini, che l'iscrizione al RUNTS in qualità di ente associativo possa essere condizionata all'inserimento, nello statuto, di un solido quorum costitutivo assembleare.

Infine, merita un cenno l'aspetto, non certo marginale, della trasparenza, cui contribuiscono la pubblicità garantita dall'iscrizione al RUNTS e l'attività di vigilanza ministeriale normativamente prevista per le fondazioni.

Ciò detto, il Consiglio Direttivo di Dolomiti Emergency Onlus ritiene comunque essenziale mantenere – ove possibile - il rapporto con gli associati, valorizzando la storia di questo ente a partire dalla sua fondazione, che affonda le proprie radici nel lontano 2002. Propone, pertanto, di optare per la struttura della fondazione di partecipazione, che, oltre ad essere a tutti gli effetti una fondazione, prevede altresì la presenza, come vedremo poco oltre, di un organo assembleare con funzione consultiva, rappresentativa e di indirizzo.

***

2. Effetti della trasformazione

Con la trasformazione di Dolomiti Emergency Onlus in Fondazione ETS si evidenziano i seguenti effetti:

1. fiscalmente, la trasformazione viene effettuata in regime di neutralità fiscale, senza alcun aggravio in termini di imposte dirette;

2. civilisticamente, si assicura la continuità di tutti i rapporti giuridici, pertanto la Fondazione conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti preesistenti, senza soluzione di continuità;

3. contabilmente, la trasformazione viene effettuata nel rispetto del principio della continuità dei valori contabili e non farà emergere alcun plusvalore fiscalmente o civilisticamente rilevante;

4. patrimonialmente, la Fondazione assume maggiore stabilità, tenuto conto che il patrimonio è legato in modo perpetuo al raggiungimento delle finalità previste.

***

3. Adozione di un nuovo Statuto.

La proposta di trasformazione implica l'adozione di un nuovo testo di Statuto, coerente con le previsioni del D.lgs. n. 117/2017.

E' importante sottolineare in questa sede che – pur con altra veste giuridica – Dolomiti Emergency continuerà a perseguire le medesime finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per il tramite delle attività di interesse generale già fattivamente svolte dall'Associazione trasformanda.

Oltre agli scopi che tradizionalmente hanno caratterizzato l'Associazione, quali la diffusione di una cultura della prevenzione fondata sull'informazione, sulla formazione e sulla responsabilizzazione di chiunque frequenti la montagna e la valorizzazione del modello di soccorso e di intervento in emergenza, la Fondazione si impegnerà, ampliando così i propri orizzonti, nella valorizzazione dell'ambiente, delle comunità e delle culture alpine contribuendo, così, alla sicurezza e alla tutela delle persone che vivono, lavorano o visitano il territorio alpino.

Entrando nel merito dello Statuto che sarà oggetto della Vostra approvazione, Vi presentiamo sinteticamente alcuni punti che, a nostro avviso, risultano strategici.

Gli organi della Fondazione saranno i seguenti:

- il Presidente e uno o più Vicepresidenti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Assemblea dei Sostenitori;
- l'Organo di Controllo.

Con la trasformazione in fondazione, tutte le decisioni saranno rimesse al Consiglio di Amministrazione, con riferimento alla composizione del quale abbiamo voluto introdurre alcune limitazioni volte a prevenire eventuali futuri conflitti d'interesse che potrebbero minare l'indipendenza dell'organo. Non potrà, dunque, rivestire la carica di consigliere chi sia membro del Consiglio Direttivo in altri Enti, ETS e non, che presentino nel loro statuto finalità assimilabili a quelle di Dolomiti Emergency, chi sia dipendente con funzione dirigenziale o comunque apicale in altri Enti, ETS e non, che presentino nel loro statuto le stesse finalità di Dolomiti Emergency e, infine, chi sia dipendente o comunque retribuito, a qualsivoglia titolo, da Dolomiti Emergency.

Il Consiglio di Amministrazione uscente avrà il compito di nominare i nuovi Consiglieri. A tal proposito, ritenendo giusto valorizzare il rapporto con gli Enti che, da principio, avevano contribuito alla costituzione dell'Associazione, abbiamo previsto un procedimento di preventive consultazioni che dia la possibilità ai predetti soggetti di proporre la candidatura di personalità dagli stessi ritenute meritevoli o adeguate.

Questo cambiamento comporterà il venir meno della figura del socio o associato. Come già specificato, l'istituzione della fondazione di partecipazione consentirà il mantenimento dell'organo assembleare con funzione non più deliberativa, ma consultiva e di indirizzo.

Allo scopo di garantire la continuità del lavoro intrapreso dall'attuale Consiglio Direttivo, oltre che la stabilità dell'ente, abbiamo inserito una disciplina transitoria che prevede che il primo Consiglio di Amministrazione della Fondazione sia composto dai membri del Consiglio Direttivo attuale.

***

Nella sostanza questa evoluzione non cambia il nostro modo di essere, testimoniato da alcune rilevanti ed importanti progettualità sulle quali stiamo lavorando, senza rinunciare ovviamente alle attività in essere e delle quali, tramite comunicati del Presidente e attraverso in canali social (Facebook, Instagram), siete e continuerete ad essere sistematicamente informati e aggiornati.

***

5. Cenni sulla situazione patrimoniale.

La situazione patrimoniale dell'Associazione è perfettamente congrua rispetto allo scopo istituzionale dell'ente trasformando, essendo in grado di garantire:

- il completo soddisfacimento dei creditori dell'Associazione, anche in epoca successiva all'attuazione della trasformazione;
- l'idoneità, in rapporto allo scopo perseguito, della dotazione patrimoniale "iniziale" della fondazione risultante dalla trasformazione, la quale succederà, per effetto dell'operazione straordinaria, nell'intero patrimonio dell'Associazione;
- la stabilità e l'integrità, dopo il completamento della trasformazione, del fondo di dotazione riferibile alla costituenda fondazione.

In particolare, l'Associazione ha ora una consistenza patrimoniale ben superiore ad euro 30.000,00 ed è pertanto in grado di dotare la costituenda fondazione del patrimonio iniziale richiesto ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con conseguente acquisto della personalità giuridica.

6. Efficacia della trasformazione.

L'art. 2500 c.c., che regola in generale l'istituto giuridico della trasformazione, prevede che l'atto di trasformazione stesso sia assoggettato alla disciplina formale e contenutistica valida per la tipologia di ente trasformato Fondazione e a tutti gli adempimenti necessari alla pubblicizzazione della modifica. Per quanto attiene alla trasformazione omogenea di cui all'art. 42 bis c.c., la procedura è mutuata dalle

disposizioni dettate dal libro V per le società di capitali, in quanto compatibili (artt. 2500 sexies comma 2, 2499, 2500, 2500 bis, 2500 ter comma 2, 2500 quinquies e 2500 nonies c.c.).

La trasformazione è efficace dopo 60 giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti per la trasformazione ordinaria, salvo il consenso espresso dei creditori o il pagamento dei creditori che tale consenso non abbiano dato. Nello stesso termine di 60 giorni, i creditori possono fare opposizione (art. 2500 nonies c.c.).

***

Auspicando di aver fornito tutte le informazioni in merito all'operazione di trasformazione di Dolomiti Emergency Onlus in Fondazione Ente del Terzo Settore e restando a disposizione per quanto di necessità, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Belluno, 10 dicembre 2025

Per il Consiglio Direttivo

Il Presidente